

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 11 settembre 2023, n. 205

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- di un impianto di produzione di biometano avente potenza pari a 632,94 Smc/h e compost di qualità tramite Digestione Anaerobica della FORSU sito nel Comune di Trani, località "Casarossa" (BT); - di un punto di consegna localizzato al fg. 52 p.IIa 192 del comune di Trani BT) connesso al metanodotto DN 100 (4") - MOP 64 bar (in progetto);
- di un metanodotto DN 100 (4") - MOP 64 bar (in progetto), connesso al Metanodotto Derivazione Bitonto - Molfetta Trani - Barletta DN 300 (12") - 64 bar (in esercizio) di proprietà SNAM Rete Gas S.p.A.. Società proponente 4R S.r.l. con sede legale in Monza (MB), 20052, alla via Suor Maria Pelleittier, 4, P.IVA: 8029531210.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

La Dirigente della Sezione Transizione Energetica avv. Angela Cistulli, su istruttoria del funzionario P.O. "Supporto Giuridico Tecnico in materia di Energie Rinnovabili" arch. Brigitta Ieva, confermata dal Dirigente di Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili ing. Francesco Corvace

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE" che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui "*... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in*

- apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;*
- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... *gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;*
 - la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
 - la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
 - Con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
 - con DGR 17 luglio 2023, n. 997 è stato espresso un “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell’idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE:

- la società **4R S.r.l.**, con sede legale in **Monza (MB), 20052, in via Suor Maria Pelleittier, 4**, Cod. Fisc. e P.IVA **8029531210**, nella persona del sig. Autuori Simone Pietro, nella sua qualità di legale rappresentante, con nota acquisita agli atti della Sezione al prot. n. 151 del 14/01/2019, presentava istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, di autorizzazione unica (ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e D.Lgs. 28/2011) alla costruzione ed esercizio di un impianto produzione di biometano della potenza pari a 632,94 Smc/h e compost di qualità tramite Digestione Anaerobica della FORSU, nonché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel comune di Trani (BT), località “*Casarossa*”. Contestualmente, in data 11/01/2019, la società istante presentava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso la Provincia di Barletta Andria Trani per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione dell’impianto in oggetto;
- in ordine alle opere di connessione (cod. id. COMRA/CONALL/140):
- il Gestore SNAM Rete Gas S.p.A., con offerta del 07/02/2020, trasmetteva il preventivo di connessione che prevede che l’impianto venga collegato ad un metanodotto di nuova realizzazione denominato “Allacciamento 4R S.r.l.” DN 100(4”) – MOP 64 bar di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A, nel comune di Trani (BT);
- la Società 4R S.r.l. ha accettato la STMG suddetta in data 17/09/2020;
- SNAM Rete Gas S.p.A., con nota del 17/09/2020, ha trasmesso la progettazione del metanodotto;
- la Sezione Transizione Energetica (già Infrastrutture Energetiche e Digitali), al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell’istanza, trasmetteva, con nota prot.

n. 2450 del 05/06/2019, preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza sul portale telematico www.sistema.puglia.it entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dello stesso;

- la Società proponente, con nota pec del 31/07/2019 (acquisita al prot. n. 3329 del 06/08/2019) chiedeva "... una proroga per la consegna delle integrazioni non superiore a 60 giorni, in aggiunta ..." al termine previsto; e con ulteriore nota pec del 04/10/2019 (acquisita al prot. n. 4049 del 07/10/2019) trasmetteva la documentazione richiesta;
- la Provincia di Barletta Andria Trani, con nota prot. n. 1595 del 23/01/2020 (acquisita al prot. n. 430 del 24/01/2020) trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 31 del 22/01/2020 con la quale rilasciava il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel quale sono confluiti i sotto elencati provvedimenti:
 - Valutazione Impatto Ambientale ex artt. 25 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 89 c. 1 lett. B2 delle N.T.A: del P.P.T.R.;
 - Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Autorizzazione Messa in sicurezza e recupero ambientale del sito di cava ex D.D. n. 44 del 07/03/2019 e nulla osta del Servizio Attività Estrattive prot. n. 31884 del 10/10/2019;
 - Parere di compatibilità al PAI prot. n. 1577 del 07/02/2019;
 - Parere di conformità antincendio di cui all'allegato Mod.P4 prot. n. 24847 del 17/10/2018;
- inoltre, erano acquisiti gli ulteriori pareri favorevoli o sfavorevoli con prescrizioni ovvero nulla osta comunque denominati:
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria – Trani e Foggia, prot. n. 6078 del 12/07/2019;
 - Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, prot. n. 10721 del 24/09/2018;
 - Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali relativamente allo
 - spostamento di n. 11 piante di olivo, prot. n. 24615 del 29/04/2019; e all'assenza del vincolo ex
 - R.D.L. 3267/1923, prot. n. 18838 del 29/03/2019;
 - ASL BAT prot. n. 17956 del 11/03/2019;
 - SNAM Rete Gas S.p.A., limitatamente alle interferenze con i beni gestiti, prot. n. 172 del 19/11/2019;
- la Sezione, effettuata la verifica della documentazione trasmessa, rilevava ulteriori anomalie formali, trasmettendo, con nota prot. n. 3243 del 30/04/2020, una nuova richiesta di integrazioni, cui il proponente riscontrava, con nota pec del 12/06/2020 (acquisita al prot. n. 4128 del 15/06/2020, richiedendo "... una proroga di ulteriori 90 giorni in aggiunta ai 30 giorni concessi ..." con la summenzionata nota prot. n. 3243 del 30/04/2020; che la Sezione precedente concedeva con la nota prot. n. 5016 del 16/07/2020;
- la 4R S.r.l., con nota pec del 02/09/2020 (acquisita al prot. n. 6089 del 07/09/2020) provvedeva al deposito della documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n. 3243 del 30/04/2020;
- effettuata la verifica della documentazione in ultimo depositata sul portale www.sistema.puglia.it, con nota prot. n. 7653 del 27/10/2020, questa Sezione comunicava l'avvio del procedimento istruttorio e convoca la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19/11/2020, in modalità videoconferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. La seduta era aggiornata con l'impegno della 4R S.r.l. a trasmettere una asseverazione certificata di conformità del progetto dettagliato delle opere di connessione con quanto depositato presso la Provincia BAT nel corso del procedimento PAUR, e con l'impegno della Sezione a convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi; la decisione era motivata dalla necessità: che la Provincia BAT confermasse che il progetto costituito dall'impianto di produzione del biometano e il relativo tracciato del gasdotto, così come poi meglio dettagliato negli elaborati redatti dalla SNAM, fosse stato oggetto complessivamente di valutazione ambientale e paesaggistica nell'ambito del PAUR e quindi se i titoli ovvero pareri acquisiti nell'ambito di suddetto provvedimento riguardassero anche il gasdotto in progetto; di acquisire il benessere da parte dell'Ufficio per le Espropriazioni in merito al Piano Particellare di Espropri inerente il tracciato del metanodotto. La Sezione Transizione

- Energetica, quindi, con nota prot. n. 8356 del 20/11/2020, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizio del 19/11/2020;
- nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi del 07/03/2017 erano acquisiti i seguenti pareri e/o nulla osta:
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale VV.FF., prot. n. 46718 del 13/11/2020;
 - Regione Puglia – Servizio Amministrazione dei Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. n. 15882 del 04/11/2020;
 - Aeronautica Militare – Comando 3° Regione Aerea, prot. n. 0041764 del 12/11/2020;
 - modulo parere società 4R S.r.l.;
 - modulo parere SNAM Rete Gas S.p.A. con elenco Enti;
 - successivamente, la Società istante, con nota pec del 21/12/2020 (acquisita al prot. n. 9213 del 22/12/2020,) trasmetteva istanza di richiesta rilascio nulla osta all'Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, completa della documentazione progettuale nonché della dichiarazione di insussistenza di interferenze con le linee di comunicazione esistenti e il tracciato del metanodotto di connessione alla rete SNAM dell'impianto in progetto. Inoltre con ulteriore nota pec del 21/12/2020 (acquisita al prot. n. 9214 del 22/12/2020) trasmetteva la richiesta asseverazione del metanodotto. In suddetta asseverazione, in particolare si precisava che *"... l'opera di allacciamento consiste in un metanodotto interrato della lunghezza di circa 1 km ..."*; e che la stessa, *"... rientrando tale infrastruttura all'interno di una procedura di valutazione relativa ad un'opera più estesa, poiché parte integrante del progetto di produzione di biometano da FORSU presentato dalla società 4R, la valutazione ambientale nella procedura di PAUR è stata estesa anche al metanodotto ..."*;
 - l'Ufficio regionale per le Espropriazioni, con nota prot. n. 17067 del 03/12/2020 (acquisita al prot. n. 8724 del 04/12/2020), trasmetteva informazioni metodologiche in merito alla redazione della documentazione (P.P.E. redatto ex art. 31 del D.P.R. 207/2010) ai fini dell'espressione del parere di competenza. Alla Sezione, perveniva inoltre la nota prot. n. 24194 del 19/11/2020 (acquisita al prot. n. 8319 del 19/11/2020) della Provincia di Barletta – Andria – Trani con cui, con riferimento all'asseverazione prodotta dalla società 4R S.r.l. relativamente all'invarianza del tracciato del metanodotto rispetto al progetto valutato nel procedimento di PAUR, confermava quanto riportato nella *"... determinazione dirigenziale n. 31 del 22/01/2020, avente ad oggetto «Art. 27 bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L. 241/90 e s.m.i., L.R. 11/2001 e s.m.i. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo alla proposta di realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano ed ammendate di qualità FORSU da ubicare in località Casarossa nel Comune di Trani – Soggetto proponente 4R S.r.l.»*, le cui determinazioni e prescrizioni, ..., sono state assunte alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi ..."
 - la SNAM Rete Gas S.p.A. , con nota prot. n. 331 del 26/03/2021 (acquisita al prot. n. 3057 del 26/03/2021), comunicava, a questa Sezione precedente, *"... segnatamente alle interlocuzioni avute con il competente comando dei Vigili del Fuoco, ..., relativamente alla valutazione del progetto per la realizzazione ed esercizio del metanodotto «allacciamento 4R» DN 100 (4") MOP 64 bar di connessione all'attuale rete di trasporto gas di competenza della SNAM Rete Gas, successivamente all'emissione della Determina di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e Decreto Legislativo n. 28 del 3 Marzo 2011, sarà la scrivente società ad occuparsi della presentazione delle istanze al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, relativamente all'ottenimento del nulla osta necessario alla realizzazione ed esercizio del metanodotto di cui sopra ..."*;
 - la società istante, con note pec del 15/04/2021 (acquisita al prot. n. 3843 del 16/04/2021) e pec del 28/04/2021 (acquisita al prot. n. 4406 del 29/04/2021), trasmetteva il Piano Particellare di Esproprio, inerente le opere di connessione redatto dalla SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - questo Ufficio e, segnatamente, il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n.5359 del 20/05/2021, convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22/06/2021, per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, inserendo tra i

- destinatari anche Amet S.p.A. ed Enel Distribuzione S.p.A., all'esito della verifica dell'elenco Enti trasmesso dalla società SNAM Rete Gas S.p.A. inerente il tracciato del metanodotto, come riportato nel verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi. Nel corso della riunione si dava evidenza che la società 4R S.r.l. ,con nota pec del 14/06/2021 (acquisita al prot. n. 6384 del 14/06/2021) aveva trasmesso alla società AMET S.p.A., e per conoscenza alla medesima Sezione procedente, "*... lo schema di posa del metanodotto in prossimità di cavi elettrici che garantisce la risoluzione dell'interferenza individuata ...*" fra il metanodotto e la linea BT presente al Km 1+083 della strada vicinale Casarossa, in prossimità della particella 198, posata a 50 cm di profondità ad una distanza di circa 1,55 m dal ciglio stradale, come da planimetria allegata. La seduta era aggiornata con la richiesta del rappresentante del Comune di Trani di differire la decisione sul procedimento, in attesa dell'esito dell'udienza di merito presso il TAR Puglia sul ricorso, avverso la D.D. n. 31/2020 di PAUR della Provincia di BAT, proposto dal Comune stesso, e con la richiesta di approfondimenti della Provincia di BAT in ordine agli aspetti paesaggistici e ambientali dell'intero progetto, avendo rilevato delle differenze fra il tracciato del metanodotto depositato sul portale telematico www.sistema.puglia.it e quello visionato dalla medesima Provincia nel corso del procedimento VIA/AIA. Nel corso della Conferenza di Servizio, il dirigente della Provincia conveniva che, una volta emesso dalla Regione, il titolo autorizzativo lo stesso sarebbe confluito nel provvedimento di PAUR a cura della medesima Provincia. Pertanto il Servizio procedente, con nota prot. n. 7332 del 06/07/2021, provvedeva a trasmettere il verbale della seconda riunione della Conferenza di servizi del 22/06/2021, allegando il sopravvenuto parere ANAS S.p.A., prot. n. 0387022 del 18/06/2021 (acquisita al prot. n. 6765 del 28/06/2021);
- nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi del 22/06/2021 erano acquisiti i seguenti ulteriori pareri e/o nulla osta:
 - nota pec Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 0013891 del 28/01/2021;
 - nota pec Regione Puglia – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 9617 del 21/06/2021;
 - nota pec Regione Puglia – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 222 del 08/01/2021;
 - nota pec Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, prot. n. 12405 del 26/11/2020;
 - nota pec Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali BA/BAT, prot. n. 22581 del 04/05/2021;
 - nota pec ARPA Puglia – DAP BAT, prot. n. 44465 del 17/06/2021;
 - nota pec Provincia Barletta – Andria – Trani – Servizio Tutela Ambiente, prot. n. 24194 del 19/11/2020;
 - nota pec Marina Militare – Comando Marittimo Sud, prot. n. 0018602 del 07/06/2021;
 - nota pec Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0001827 del 26/01/2021;
 - nota pec ENAC – AOT, prot. n. 0068424 del 17/06/2021;
 - nota pec AQP S.p.A., prot. n. 0039110 del 14/06/2021;
 - nota pec ANAS S.p.A., prot. n. 0623927 del 24/11/2020;
 - modulo parere società 4R S.r.l.;
 - modulo parere comune di Trani;
 - successivamente, la Provincia di Barletta Andria Trani, con nota prot. n. 22932- 21 del 22/10/2021 (acquisita al prot. n. 11042 del 22/10/2022) notificava la Determinazione Dirigenziale n. 946 del 20/10/2021 Reg. Gen. avente ad oggetto la presa d'atto della decisione del TAR per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, espressa con n. 1387/2021 del 23/09/2021 di annullamento della D.D. della Provincia di BAT n. 31 del 22/01/2020. Successivamente, la Provincia di Barletta – Andria – Trani con nota prot. n. 22840 del 22/10/2022 (acquisita al prot. n. 10754 del 20/10/2022) trasmetteva la D.D. n. 898 del 19/10/2022 di presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5670 del 07/07/2022, per effetto della quale "*... definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10803/2021 proposto dalla Società 4R srl, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n.1387/2021 del 23/09/2021 del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sez. II ...*". In particolare, il Consiglio di Stato, con la sopra citata sentenza n. 5670 del 07/07/2022 riformava, annullandola, la sentenza n. 1387/2021, del TAR Puglia – Sez. II – Bari che

- accoglieva il ricorso n. 358/2020 proposto dal succitato Comune di Trani, che aveva annullato la D.D. n. 31/2020 della Provincia di Barletta – Andria – Trani avente ad oggetto la “... *determinazione conclusiva con prescrizioni della Conferenza di Servizi* ...” ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. chiarendo che “... *l'apposizione di prescrizioni (...) è un'evenienza del tutto fisiologica e non richiede innovazione del procedimento autorizzatorio, eccezion fatta per l'ipotesi dell'introduzione di modifiche sostanziali (...) inoltre, come più volte rilevato dalla sezione, in seno alla Conferenza di Servizi l'eventuale dissenso del Comune non ha carattere qualificato in quanto trattasi di Amministrazione non specificatamente preposta alla tutela di interessi paesistico – ambientali (cfr. ad es. la sentenza n. 2733 del 29 aprile 2020) ...*”;
- l'istante, quindi, con nota pec del 11/07/2022 (acquisita al prot. n. 6565 del 12/07/2022) chiedeva la convocazione di una nuova Conferenza di Servizi alla luce della predetta Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 05670/2022;
 - il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 11037 del 25/10/2022, convocava la terza riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 17/11/2022 per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza. La seduta era aggiornata con l'impegno della Sezione a trasmettere “*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*”, tanto, anche alla luce degli incumbenti istruttori, a quella data ancora pendenti, di competenza provinciale derivanti dal deposito della documentazione tecnico – normativa richiesta alla Società;
 - nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 17/11/2022 erano acquisiti i seguenti ulteriori pareri e/o nulla osta:
 - nota pec Ministero dell'Interno - Comando Provinciale VV.FF. BAT, prot. n. 6632 del 09/11/2022;
 - nota pec ARPA Puglia – DAP BAT, prot. n. 76648 del 09/11/2022;
 - nota pec Marina Militare – Comando Marittimo Sud, prot. n. 39350 dell'11/11/2022;
 - nota pec Aeronautica Militare III Regione Aerea, prot. n. 32722 del 07/07/2021;
 - il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 12378 del 21/11/2022 trasmetteva il verbale della terza riunione della Conferenza di servizio del 15/11/2022 e contestualmente invitava la 4R S.r.l. a voler provvedere a fornire i chiarimenti richiesti dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani al fine di consentirle di concludere i propri incumbenti istruttori;
 - la 4R s.r.l., con nota prot. n. 13080 del 29/11/2022, comunicava di aver provveduto a caricare sul portale www.sistema.puglia.it la documentazione integrativa richiesta nel corso della citata riunione della Conferenza di Servizi, in riscontro alla richiesta della Provincia di Barletta - Andria – Trani rivolta alla Società proponente “... *di fornire approfondimenti in ordine alle motivazioni tecnico-normative che hanno portato alla formulazione del progetto di livello esecutivo del tracciato relativo al metanodotto rispetto alla soluzione di livello definitivo valutata favorevolmente nell'ambito della procedura di PAUR, nonché precisazioni in ordine al necessario espianto e reimpianto di ulivi in termini percentuali, indicando le possibili destinazioni di reimpianto qualora differenti dal luogo iniziale ...*” e di “... *provvedere ad aggiornare la documentazione depositata sul portale www.sistema.puglia.it verificando la corretta corrispondenza con quella oggetto della D.D. n. 31 del 22/01/2020 con particolare riferimento al Piano di monitoraggio e controllo di cui alla nota prot. n. 76648 del 09/11/2022 dell'Arpa Puglia –DAP BAT ...*”. Successivamente, con nota prot. n. 15498 del 28/12/2022, trasmetteva il particellare di esproprio relativo al metanodotto di allacciamento alla rete di trasporto nazionale, aggiornato in base alle visure catastali del 27/12/2022.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) –Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise,

prot. n. 13891 del 28/01/2021 con la quale trasmetteva il nulla osta alla costruzione di un impianto di produzione di biometano avente potenza pari a 632,94 Smc/h sito nel Comune di Trani, localita Casarossa (BT) - di un punto di consegna localizzato al fg. 52 p.la 192 del comune di Trani (BT) connesso al metanodotto DN 100 (4"), MOP 64 bar (in progetto) - di un metanodotto DN 100 4" MOP 64 bar (in progetto), connesso al Metanodotto Derivazione Bitonto - Molfetta Trani - Barletta DN 300 (12"), 64 bar (in esercizio) di proprietà SNAM Rete Gas S.p.A., a condizione che tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata. Si avvisa che il nulla osta alla costruzione del metanodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società 4R S.r.l. eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.Lgs. 259/2003;

- Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile – Comando Vigili del Fuoco Barletta, Andria, trani, prot. n. 6632 del 09/11/2022, comunicava che, il parere di conformità antincendio, già espresso dal comando di Bari con nota prot. n. 24847 del 17/10/2018, (confermato con note prot. n. 2427 del 28/01/2019, prot. n. 17407 del 21/06/19, e prot. 27787 del 13/11/2020), può considerarsi valido qualora non sussistano variazioni progettuali;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, prot. n. 15882 del 04/11/2020, comunicava che dall'esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it non si rilevavano interferenze delle opere in progetto con aree del demanio armentizio;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 9617 del 21/06/2021, esprimeva parere favorevole per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari generali e infrastrutture - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 12405 del 26/11/2020, dall'esame degli elaborati tecnici, si riteneva che la tipologia di opere previste potesse essere realizzate nel rispetto dei vincoli richiamati, pertanto, limitatamente agli aspetti di competenza della Sezione, esprimeva nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, alle seguenti condizioni:
 - l'approvvigionamento idrico di esubero rispetto ai volumi di acqua di riuso, fosse previsto nel rispetto dei vincoli imposti dal piano di tutela delle acque, escludendo dunque prelievi di acque dal sottosuolo per usi industriali;
 - fosse consentita, a valle del primo trattamento meccanico, la separazione delle acque di prima da quelle di seconda pioggia purché la stessa avvenga mediante un partitore che scongiuri ogni diluizione e/o miscelamento delle prime con le seconde;
 - fosse assicurata la perfetta tenuta idraulica delle superfici di possibile dilavamento di sostanze pericolose (soprattutto nella zona "fermo nastri" e fossero delimitate da cordoli che evitino le infiltrazioni nelle aree a verde;
 - fosse univocamente individuato il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche (provenienti dagli scarichi dei servizi igienici) e fosse conforme al R.R. n. 26/2011, come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016;
 - il sistema di raccolta delle acque meteoriche di seconda pioggia, ancorché destinato al riuso, dovesse prevedere uno scarico di troppo pieno con chiara destinazione. l'effluente diveniva soggetto all'obbligo di rispettare i limiti della relativa tabella e di acquisire esplicita autorizzazione allo scarico. Si demandava all'autorità competente la verifica di ottemperanza al R.R. n. 26/2013;
 - per la posa del metanodotto, fossero privilegiati i tracciati su eventuali strade esistenti, in alternativa a percorsi che richiedano manomissione di terreno vegetale ed eventuale espianto e reimpianto di specie arbustive;
 - considerate le caratteristiche dell'impianto e il tipo di sostanze trattate e la vulnerabilità dell'acquifero su cui l'area insiste (zvn), era condivisa la necessità, già rappresentata da Arpa

- di prevedere dei piezometri di monitoraggio a monte e a valle idrologico, in modo tale da monitorare la qualità delle acque di sottosuolo;
- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 222 del 08/01/2021, comunicava che il Comune di Trani risultava ricompreso negli elenchi di cui alla nota del Servizio prot. n. 7527 del 27/08/2020, quale Comune in cui non risultano presenti terreni di demanio civico;
 - Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale BA-BAT, prot. n. 22581 del 04/05/2020, comunicava che considerato che, ai sensi della DGR n. 7310/1989, il Servizio competente rilasciava l'autorizzazione allo svellimento di alberi di olivo solo dopo aver acquisito tutti gli eventuali pareri per le aree sottoposte a vincolo; ciò premesso, nelle more dell'acquisizione di tutti i pareri e permessi previsti dalle Leggi vigenti; si esprimeva nulla osta preliminare di massima allo svellimento di 293 alberi di olivo non monumentali e successivo reimpianto di 144 delle suddette piante nelle stesse particelle di origine, per la realizzazione di opere di pubblica utilità;
 - ARPA Puglia - DAP BAT, prot. n. 76648 del 09/11/2022, comunicava che non sussistevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto in epigrafe, alle seguenti condizioni:
 - fossero acquisiti agli atti del procedimento, perché ne facciano parte integrante e sostanziale, gli elaborati definitivi di cui al PAUR dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo definitivamente approvato, completo dell'allegato Piano di Monitoraggio delle emissioni odorigene;
 - per gli ulteriori aspetti di natura ambientale, fosse data evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'allegato B al PAUR dell'impianto in oggetto;
 - Provincia di Barletta – Andria – Trani, Settore II Servizio Ambiente, prot. n. 6751 del 10/03/2023, prendeva atto della documentazione prodotta dalla suddetta Società proponente, congiuntamente alla Società SNAM RETE GAS s.p.a., acquisita agli atti della Provincia di Barletta Andria Trani al prot. n. 26202 del 28/11/2022, in particolare di quanto riportato nella *“Relazione Attraversamento Uliveto”*, nella quale venivano evidenziate le motivazioni alla base delle scelte progettuali adottate, connesse sia al rispetto della Normativa Tecnica di settore (*“Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”* del D.M. 17 Aprile 2008), sia al rispetto dei *“criteri di base di buona progettazione”*, nella stessa relazione elencati, che avevano condotto alla soluzione progettuale di livello esecutivo oggetto di valutazione, che prevedeva la posa del metanodotto su terreno agricolo, escludendo la possibilità di realizzazione dello stesso sulla strada vicinale Casarossa, per minimizzare il verificarsi di potenziali rischi e di disservizi alla viabilità sia in fase di cantiere che di esercizio. Nella medesima relazione, erano stati, altresì, puntualmente quantificati gli ulivi da espantare, dei quali, si legge, nessun esemplare presentava caratteristiche di monumentalità ed erano analizzate le varie soluzioni di reimpianto degli stessi. Con nota prot. n. 6447 del 08/03/2023 il Settore V - Servizio Urbanistica, Assetto del Territorio e PTCP, per i profili di competenza, rappresentava, per le motivazioni ivi esposte, che *“... non sussistano motivi ostativi alla realizzazione del progetto in epigrafe, purché siano rispettate le seguenti precauzioni per le modalità di reimpianto delle specie eradicatè:*
 - *per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze tecniche e di sicurezza della condotta sotterranea, sia garantita la ricollocazione delle stesse specie mantenendo il sesto di impianto pre intervento; ciò al fine di non incidere sugli assetti vegetazionale della trama paesistica ...”*.

All'esito delle analisi e delle considerazioni riportate nella citata documentazione di approfondimento, in atti al prot. n. 26202 del 28/11/2022, e considerato quanto alla citata nota n. 6447 del 08/03/2023, si riteneva, per i profili di competenza della Provincia, che non sussistessero motivi ostativi alla realizzazione del progetto in epigrafe, con il rispetto della prescrizione su riportata nonché di quanto alla D.D. 31 del 22/01/2020;

- Comune di Trani – Area Urbanistica Demanio e Ambiente, prot. n. 32636 del 22/06/2021, confermava

quanto già espresso con parere negativo del 10/01/2019, prot. 1761, ritenendo opportuno non esprimersi in merito alla valutazione di compatibilità urbanistica, in attesa della sentenza di merito relativa al giudizio TAR Puglia – Sezione III promosso dalla medesima Amministrazione per l’annullamento della D.D. n. 31 del 22/01/2020 della Provincia di Barletta – Andria - Trani.

- Comando Marittimo Sud - Taranto, prot. n. 39350 del 11/11/2022, confermava le proprie favorevoli determinazioni già partecipate con la nota prot. n. 0018602 del 07/06/2021;
- Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 1827 del 26/01/2021, con cui esprimeva, limitatamente agli aspetti di propria competenza, parere favorevole per l’esecuzione dell’opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisava che tale rischio avrebbe potuto essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione era possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- Aeronautica Militare – 3° Regione Aerea, prot. n. 32722 del 07/07/2021, con cui esprimeva parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’esecuzione dell’impianto di cui trattasi, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:
 - ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, riteneva opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio era segnalato come eliminabile mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
 - ENAC, prot. n. 68424 del 17/06/2021, nel richiamare le procedure descritte nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente www.enac.gov.it alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, invitava la Società a trasmettere la documentazione necessaria attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. In ultimo, sottolineava la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento “Verifica preliminare”, vi fossero le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, “... qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l’utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un’apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo ...”. La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorressero i presupposti, andava a completare gli adempimenti necessari nei confronti di ENAC;
 - ANASS.p.A., nota prot. n. 61371 del 02/02/2022, comunica che l’area interessata dall’intervento non interferisce con le strade statali di propria competenza né con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada;
 - Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. prot. n. 39110 del 14/06/2021, comunica che dall’esame della documentazione relativa all’intervento, disponibile sul portale www.sistema.puglia.it, non si rilevano interferenze con opere idriche e fognarie gestite dalla medesima Società;
 - Snam Rete Gas S.p.A., acquisita al prot. n. 8320 del 19/11/2020, con cui evidenzia che la proponente del presente procedimento - Società 4R Srl – dovrà provvedere, in nome di Snam RG, ad acquisire tutti i permessi pubblici (di cui si evidenzia di seguito l’elenco degli enti aventi merito alla discussione del presente procedimento autorizzativo), nonché quelli privati necessari alla realizzazione ed esercizio da parte di Snam RG delle opere e infrastrutture connesse di allacciamento di competenza Snam RG, mediante la costituzione di una servitù

di metanodotto e con le modalità in esso indicate atte a consentire l'opponibilità ai terzi (trascrizione c/o Conservatoria dei RR.II.) del titolo costituito in favore di Snam RG. Fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, nel caso in cui si renda necessario avviare le procedure di asservimento coattivo, sarà cura e onere del Proponente avviare i procedimenti amministrativi ed ottenere il rilascio dei relativi provvedimenti in favore di Snam RG, nonché rendere esecutivi gli stessi.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Comune di Trani, Area Urbanistica Demanio e Ambiente, questo Ufficio, considerato che:

- la Provincia di Barletta Andria Trani, con nota prot. n. 22932-21 del 22/10/2021 (acquisita al prot. n. 11042 del 22/10/2022) notificava la Determinazione Dirigenziale n. 946 del 20/10/2021 Reg. Gen. avente ad oggetto la presa d'atto della decisione del TAR per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, espressa con n. 1387/2021 del 23/09/2021 di annullamento della D.D. della Provincia di BAT n. 31 del 22/01/2020;
- successivamente, la medesima Provincia con nota prot. n. 22840 del 22/10/2022 (acquisita al prot. n. 10754 del 20/10/2022) trasmetteva la D.D. n. 898 del 19/10/2022 di presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5670 del 07/07/2022, per effetto della quale "... *definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10803/2021 proposto dalla Società 4R srl, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza n.1387/2021 del 23/09/2021 del T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, Sez. II ...*";

in particolare, il Consiglio di Stato, con la sopra citata sentenza n. 5670 del 07/07/2022 aveva chiarito che "... *l'apposizione di prescrizioni (...) è un'evenienza del tutto fisiologica e non richiede innovazione del procedimento autorizzatorio, eccezion fatta per l'ipotesi dell'introduzione di modifiche sostanziali (...) inoltre, come più volte rilevato dalla sezione, in seno alla Conferenza di Servizi l'eventuale dissenso del Comune non ha carattere qualificato in quanto trattasi di Amministrazione non specificatamente preposta alla tutela di interessi paesistico – ambientali (cfr. ad es. la sentenza n. 2733 del 29 aprile 2020) ...*".

Pertanto, ritiene non vincolante il parere negativo espresso dall'amministrazione comunale.

Con riferimento al sopra riportato parere di ENAC, questo Ufficio, considerato che:

- la Società istante con nota pec del 22/06/2021 (acquisita al prot. n. 6751 del 28/06/2021) trasmetteva, all'ENAC, evidenza dell'avvenuta trasmissione della dichiarazione resa in data 21/06/2021 da tecnici professionisti abilitati con la quale si assevera, ai sensi e per gli effetti della Circolare ENAC 0146391/IOP protocollata in data 14/11/2011, la non sussistenza di interesse aeronautico relativamente alla realizzazione di un impianto di produzione biometano ed ammendante di qualità tramite digestione anaerobica ed aerobica della Forsu da realizzare in località Casarossa nel comune di Trani (BAT).

Pertanto si ritiene assolto da parte della Società l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio Espropriazioni con nota prot. n. 18722 del 14/11/2022, rilasciava parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- il Servizio precedente trasmetteva, con note prot. nn. 68-69-70-71-72-73-74-75- 76-77-78-79-8-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92 del 03/01/2023 indirizzate agli interessati, "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*", ai sensi degli artt.7 ed 8 della Legge 8 agosto 1990 n.241. Successivamente;
- successivamente, invitava il proponente a voler provvedere alla pubblicazione per irreperibilità delle ditte catastali, con nota prot. n. 236 del 10/01/2023, ha trasmesso la citata comunicazione, cui la società

richiedente ha provveduto in data 17/01/2023, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. alla pubblicazione su due quotidiani e all'Albo Pretorio del Comune interessato;

- dalla pubblicazione dell'avviso predetto pervenivano n. 2 osservazioni rispettivamente da parte dei sigg.ri Cicolani (acquisita al prot. n. 2007 del 01/02/2023) e Di Venosa (acquisita al prot. n. 1983 del 31/01/2023); poi notificate per conoscenza alla società proponente con nota prot. n. 4467 del 14/03/2023 e da quest'ultima puntualmente controdetotte nel merito con nota pec del 21/04/2023 (acquisita al prot. n. 7143 del 21/04/2023).

Considerato che:

- la società 4R S.r.l. con nota del 18/07/2023 e acquisita al prot. n. 11321 del 18/07/2023, trasmetteva:
 - n. 1 progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*, firmato digitalmente su supporto ottico autentica e conforme, comprensiva anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server. Gli elaborati progettuali dovranno essere firmati singolarmente senza collazione in folder e successiva compressione, peso massimo 15-20 Mb per file, estensione .pdf; fatta eccezione per gli strati informativi;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati *“monumentali”* ai sensi della L.R. 14/2007;
 - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
 - una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
 - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
 - una dichiarazione con la quale la Società si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità al D.P.R. 120 del 13/06/2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2017, e che la medesima presenterà almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio lavori (anche solo per via telematica), nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
 - attestazione di pagamento dell'onere previsto al punto 4.4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, relativo

- agli oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552 il cui importo, calcolato sul numero di facciate di cui si costituirà l'atto, pari a 16 € (euro) per 4 facciate, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
 - ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 8911 del 17/05/2023 questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, **con tutte le prescrizioni sopra elencate ivi incluse quelle solidali al provvedimento della Provincia di Barletta – Andria – Trani D.D. n. 31/2020** e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
 - in data 21/07/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la società **4R S.r.l.** l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010
 - il Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti con nota prot. n. 2089 del 03/08/2023 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo acquisito al repertorio n. 025264 del 01/08/2023;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. n. 59010 del 08/09/20023;
 - si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa o comunque formalizzate nell'iter autorizzativo ed in atti del procedimento, per la costruzione e l'esercizio di:

- di un impianto di produzione di biometano avente potenza pari a **632,94 Smc/h** e compost di qualità tramite Digestione Anaerobica della FORSU sito nel Comune di Trani, località "Casarossa" (BT);
- delle opere connesse (codice di rintracciabilità COMRA/CONALL/140) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato ad un metanodotto di nuova realizzazione denominato "Allacciamento 4R S.r.l." DN 100(4") – MOP 64 bar di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A, nel comune di Trani (BT). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - di un punto di consegna localizzato al fg. 52 p.IIIa 192 del comune di Trani (BT) connesso al metanodotto DN 100 (4") – MOP 64 bar (in progetto);
 - di un metanodotto DN 100 (4") – MOP 64 bar (in progetto), connesso al Metanodotto Derivazione Bitonto – Molfetta Trani - Barletta DN 300 (12") – 64 bar (in esercizio) di proprietà SNAM Rete Gas S.p.A.;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove,

all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
--

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • diretto • indiretto • neutro • non rilevato |
|--|

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1:

“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.

- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla procedura ambientale, con nota prot. n. 1595 del 23/01/2020 (acquisita al prot. n. 430 del 24/01/2020), la Provincia di Barletta Andria Trani trasmetteva la Determina Dirigenziale n. 31 del 22/01/2020 con la quale rilasciava il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel quale sono confluiti i sotto elencati provvedimenti:
 - Valutazione Impatto Ambientale ex artt. 25 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ex art. 89 c. 1 lett. B2 delle N.T.A. del P.P.T.R.;
 - Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Autorizzazione Messa in sicurezza e recupero ambientale del sito di cava ex D.D. n. 44 del 07/03/2019 e nulla osta del Servizio Attività Estrattive prot. n. 31884 del 10/10/2019;
 - Parere di compatibilità al PAI prot. n. 1577 del 07/02/2019;
 - Parere di conformità antincendio di cui all’allegato Mod.P4 prot. n. 24847 del 17/10/2018;
- con riferimento alla procedura paesaggistica, si precisa che nel sopra citato provvedimento provinciale, D.D. n. 31 del 22/01/2020, in ragione della determinazione conclusiva indicata nell’allegato A allo stesso, è confluito anche l’accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 89 delle NTA del PPTR;
- con nota prot. n. 8911 del 17/05/2023, questa Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., visti e considerati i

pareri, gli assensi e nulla osta rilasciati con le prescrizioni e alle condizioni alle quali si rimanda in atti, **comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica** ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "*Transizione Energetica*" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387
- con determinazione n. 23 del 29/08/2022 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione regionale è stato attribuito l'incarico di direzione del Servizio "*Energia e Fonti alternative e rinnovabili*" della Sezione Transizione Energetica all'ing. Francesco Corvace, il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **4R S.r.l.** in data 21/07/2023.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la società **4R S.r.l.** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo biometano da biomassa e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione;
- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "**Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo**", la **4R S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2.

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere:

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 8911 del 17/05/2023, con la quale il Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario P.O., comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla società **4R S.r.l.** - con sede legale in Monza (MB), Via S.M. Pellettier, n. 4, Cod. Fisc. e P.IVA 08029531210, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto di produzione di biometano avente potenza pari a **632,94 Smc/h** e compost di qualità tramite Digestione Anaerobica della FORSU sito nel Comune di Trani, località "Casarossa" (BT);
- delle opere connesse (codice di rintracciabilità COMRA/CONALL/140) le quali prevedono che l'impianto sarà collegato ad un metanodotto di nuova realizzazione denominato "Allacciamento 4R S.r.l." DN 100(4") – MOP 64 bar di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A, nel comune di Trani (BT). Tale soluzione prevede la costruzione di:
 - di un punto di consegna localizzato al fg. 52 p.IIa 192 del comune di Trani (BT) connesso al metanodotto DN 100 (4") – MOP 64 bar (in progetto);
 - di un metanodotto DN 100 (4") – MOP 64 bar (in progetto), connesso al Metanodotto Derivazione Bitonto – Molfetta Trani - Barletta DN 300 (12") – 64 bar (in esercizio) di proprietà SNAM Rete Gas S.p.A.;
- delle infrastrutture strettamente indispensabili.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, art. 8bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del Comune territorialmente competente, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento tali da consentire la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Le stesse devono intendersi vincolanti anche nelle more di detta stipula e nei termini definiti di intesa con le amministrazioni beneficiarie e comunque riferiti nel corso dell'iter autorizzativo.

ART. 4)

La società **4R S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di biometano di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo biometano da biomassa, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 8911 del 17/05/2023.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato

al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del

titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 30 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico,

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Provincia di Barletta - Andria - Trani;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela del Paesaggio;
 - al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
 - all'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia;
 - al GSE S.p.A.;
 - a InnovaPuglia S.p.A.;
 - al Comune di Trani (BT);
 - Arpa Puglia – DAP BT;
 - all'AMET S.p.A.;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;
 - alla Società **4R S.r.l.** a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Reti Energetiche E Loro Connessione Con Le Politiche Regionali
Brigitta Ieva

Il Dirigente di Servizio Energia E Fonti Alternative E Rinnovabili
Francesco Corvace

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Angela Cistulli